

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002

Proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31-1-2003, n. 25

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, con il quale sono stati definiti i flussi di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero per l'anno 2002, rispettivamente per le categorie dei lavoratori autonomi, dei dirigenti, dei lavoratori di origine italiana residenti in Argentina e dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria;

Considerato che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Argentina e' stato costituito l'apposito elenco previsto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;

Considerato che i Paesi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2002, che hanno sottoscritto accordi in materia migratoria, hanno gia' provveduto a predisporre liste di lavoratori disponibili a svolgere lavoro subordinato in Italia;

Ritenuto che il termine del 31 dicembre 2002, utile per la finalizzazione dei rapporti di lavoro in parola, non consente il completo e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di integrazione del fabbisogno di manodopera di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, il termine del 31 dicembre 2002 e' prorogato al 31 marzo 2003.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31-1-2003, n. 25

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 non e' stato ancora emanato;

Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi, di cui 60.000 per lavoro stagionale;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero e agricolo, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato a carattere stagionale, a decorrere da gennaio 2003;

Tenuto conto delle richieste di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2003 formulate dalle regioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, con riferimento a tale periodo, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 60.000 unita', ripartita tra le regioni e province autonome, di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui e' stata accettata l'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale, di quelli che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 e 2002.

3. Sulla base delle effettive esigenze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in corso d'anno, puo' con proprio decreto rideterminare la distribuzione delle quote tra le regioni e province autonome.

Allegato

Valle d'Aosta....	15
Piemonte....	3.500
Lombardia....	1.800
Trento....	12.000
Bolzano....	15.700
Veneto....	7.690
Friuli-Venezia Giulia....	2.700
Liguria....	230
Emilia-Romagna....	7400
Toscana....	2.000
Umbria....	1.000
Marche....	1.030
Lazio....	635
Abruzzo....	1.600
Molise....	300
Campania....	500
Puglia....	1.600
Basilicata....	50
Calabria....	50
Sicilia....	100
Sardegna....	100
Totale....	60.000